COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

COPIA

N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	**Approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione delle tariffe Tari anno 2021.**

L'anno **Duemilaventuno** il giorno ventotto e del mese di **Luglio** alle ore **20:00**.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO ZAMBONI VIRNA FIORINI ROBERTA MORESCHI GIOVANBATTISTA GHEZA DANIELE DELLANOCE GIORGIO GHEZA CIPRIANO BETTONI PAOLA	FEDERICI ALESSANDRO MONCHIERI ROBERTO CHIAROLINI ROBERTA GALLI COSTANTE
Presenti: 9	Assenti: 4

Assiste Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE.**
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Signor **MORASCHINI EMANUELE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

N. 23 DEL 28.07.2021

OGGETTO:	**Approvazione piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione delle tariffe Tari anno 2021.**

Illustra l'argomento il consigliere di maggioranza con delega al bilancio Moreschi Giovan Battista esponendo i contenuti del piano economico finanziario redatto in funzione dei costi del Comune di Esine e del gestore, la società Valle Camonica Servizi srl che effettua per conto dei Comuni della Valle Camonica il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio
- generare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione dei rifiuti.,

Dal 2020 Gennaio scorso siamo passati alla raccolta puntuale e ci vorrà ancora un periodo di tempo per verificare se il sistema è stato assimilato dagli utenti, con un utilizzo corretto del metodo di raccolta: a fine anno verificheremo i miglioramenti che il nuovo servizio si prefiggeva (raggiungimento della differenziata dal **60% all'85%**) ed anche l'eventuale risparmio ipotizzato.

Dall'anno 2020 si utilizza un nuovo metodo tariffario e precisamente quello introdotto da ARERA con delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/r/rif, che definisce nuovi criteri di calcolo, sulla base di differenti imputazioni e ripartizioni dei costi della gestione dei servizi.

Si precisa che la fatturazione TARI per il 2021 è definitiva e non prevede successivi conguagli ed accoglie in toto la nuova direttiva.
Si precisa inoltre che le fatture che verranno inviate agli utenti non domestici, sono già comprensive della riduzione che l'amministrazione ha applicato sulla parte variabile/fissa quale ristoro Covid (che in seguito Vi illustrerò).

Rammento che nel 2020, d'ufficio e non aspettando alcuna richiesta dei singoli utenti (come previsto dall' art. 58 D.L . 124/2019), abbiamo riclassificato gli studi professionali (Ing., arch, geom, ecc.) che passano dalla Cat. Tari 11 alla 12 (riclassificazione effettuata sulla base dei codici Ateco) con conseguente riduzione del costo da sostenere (cat. 11 2,69 euro al mq , cat 12 1,93 euro, circa il 40%).
Faccio presente inoltre che nel 2020 l'Amministrazione ha deliberato una riduzione TARI utenze non domestiche, in base al contributo COVID art 106 ed alle indicazione ARERA (DEL. 158 DEL 05/05/2020).
Arera è intervenuta, fissando un quadro regolatorio e definendo anche il quantum che gli Enti dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo, ripartendo le attività in 4 gruppi, in base al periodo di chiusura dell'attività . Le attività rientranti in questi 4 gruppi hanno usufruito di una riduzione della quota variabile proporzionata ai gg di chiusura che va dal 15% al 35% , pari a complessivi € 29.666.

Relativamente alla tariffa utenti non domestici 2021, a fronte del contributo finalizzato alla concessione riduzione Tari (pari ad Euro 51.869,25) rivolto alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o a restrizioni nell'esercizio (di cui all'Art. n. 6 comma 1 del decreto n. 73 del 25/05/2021), si propone di ridurre in misura pari al 75% la

TARI per l'intera annualità per le attività rientranti nel codice ATECO previste dall'articolo del D.L. (all. disponibile c/o ufficio tributi), con un costo già previsto di circa 31.000 euro. I restanti circa 20.000 euro saranno a disposizione per far fronte al bando (da formalizzare), in cui sarà previsto rimborso TARI , calcolato sulla base della diminuzione di fatturato subita e previa espressa richiesta degli interessati.

La quantificazione tariffaria TARI si articola quindi nelle seguenti fasi:

- individuazione e classificazione dei costi
- suddivisione fra costi fissi e costi variabili
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle singole categorie di utenza, in base a formule e coefficienti.

Alla tariffa così determinata si applica la maggiorazione del tributo provinciale, calcolata nella misura del 5%.

Il totale delle voci di costo per il nostro Comune nel 2021 sono previste in euro 785.248 (789.544 nel 2020), riscontrando quindi una prevista diminuzione di € 4.295 rispetto all'esercizio precedente.

Il totale delle voci di costo, sono quindi suddivise percentualmente ed in misura analoga come nel 2020 e precisamente

- per le utenze domestiche è pari al 55%
- le utenze non domestiche è pari al 45%

La tariffa di ogni singola utenza è composta da una parte fissa ed una variabile :

- la parte fissa è destinata alla copertura dei costi fissi
- la parte variabile è correlata all'effettiva produzione del rifiuto.

In base ai parametri di inserimento dei costi, l'elaborato della tariffazione per il ns Comune evidenzia per le utenze domestiche e non domestiche una sostanziale conferma della tariffa, anzi una lieve diminuzione.
Il nuovo metodo tariffario introdotto da Arera, che ha modificato il modo di ripartizione dei costi, mette in evidenza un incremento generalizzato dei costi inerenti la tariffa fissa ed uno scostamento in diminuzione generalizzato dei costi di tariffa variabile
Sulla scorta di ciò, relativamente alle utenze domestiche si riscontrano i costi della quota fissa che passano da € 140.652 a € 152.403 (+ 11.750), mentre i costi della quota variabile passano da € 293.596 a € 279.483(-14.113); nelle utenze non domestiche la quota di tariffa fissa passa da € 115.079 a € 124.693 (+ 9.614) mentre la quota di tariffa variabile passano da € 240.215 a € 228.668 (-11.547).

Dopo di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Consigliere Moreschi Gianbattista

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto sulla base dei costi effettivamente sostenuti negli anni 2017/2019;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

DATO atto che, sulla base dei dati diffusi dall'IFEL delle stime degli importi che saranno assegnati ai comuni per compensare la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, l'importo assegnato al Comune di Esine ammonta ad € 51.869,00=

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown e/o restrizioni imposte dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura e/o restrizioni di numerose attività e che l'Amministrazione comunale si farà carico di assumere provvedimenti agevolativi in favore delle utenze non domestiche e che hanno subito maggiori effetti negativi;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 31.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante fondi COVID pervenuti dallo Stato attraverso D.L. 25 maggio 2021 n° 73, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, confermando le seguenti scadenze di pagamento :

- prima rata e rata unica entro il 30.10.2021;
- seconda rata entro il 30.01.2022;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano economico finanziario (P.E.F.), redatto sulla base dei costi del Comune e del gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

VISTO che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 69. limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'articolo 52, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021:
-procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2021, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportare nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione del Gestore del servizio, Valle Camonica Servizi S.r.l.;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il parere di regolarità tecnico e contabile del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il Piano economico Finanziario anno 2021, come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, come da allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di precisare che a seguito dell'approvazione del Piano economico Finanziario anno 2021, si provvederà con successivo atto, da parte della Giunta Comunale, all'approvazione delle misure agevolative Tari per l'anno 2021 per le utenze domestiche e non domestiche;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito

informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6. di dichiarare, con separata votazione che ha ottenuto il seguente esito: favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno, il presente atto immediatamente eseguibile.

****

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Paolo Scelli



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to **MORASCHINI EMANUELE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1°comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

26 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE *- art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 26 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *- art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata *IMMEDIATAMENTE eseguibile* (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

26 AGO 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCELLI PAOLO

COMUNE DI ESINE (Prov. BRESCIA)